

INTRODUZIONE.

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.

Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

(Art 1. Dichiarazione universale dei diritti umani 1948)

Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, tra questi diritti ci sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità.

(Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America 1776.)

Queste espressioni giuridiche sembrano versi di poesie per l'eleganza che si evince dalla scrittura sicuramente dissimile dai testi giuridici a cui siamo abituati.

Costituiscono riferimenti perfetti per introdurre la tematica che prenderemo in esame, al fine di analizzare come nell'ambito dell'esperienza dell'antica Roma, i romani non hanno garantito, assicurato l'esercizio effettivo e la concreta attuazione dei diritti i quali attualmente definiamo DIRITTI UMANI.

Prima di addentrarci all'interno dell'esperienza giuridica romana per osservare da vicino fenomeni dell'antichità che purtroppo hanno conservato l'aurea dell'attualità, è opportuno soffermarci brevemente sui testi giuridici grazie ai quali si è potuto positivizzare la nozione di diritti umani, tra questi di sicuro i più importanti sono:

IL CILINDRO DI CIRO VI secolo a.C.

MAGNA CARTA 1215.

DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DELLE COLONIE AMERICANE
DALLA MADRE PATRIA 1776.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO 1789.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO 1948.

Per quanto concerne il cilindro di Ciro la sua storia è veramente interessante.

Esso è un antico blocco cilindrico di argilla, su cui vi è un'iscrizione in accadico cuneiforme del re Ciro II di Persia (559-529 a.C.) con il quale il sovrano legittima la propria conquista di Babilonia e cerca di guadagnarsi la fiducia, il favore dei suoi nuovi sudditi.

Venne realizzato e utilizzato come deposito di fondazione in seguito alla conquista di Babilonia nel 539 a.C., quando l'impero neo-babilonense venne invaso da Ciro e incorporato all'interno del grande impero achemenide.

Il testo che si può leggere sul cilindro loda il grande re Ciro, descrive le sue grandi gesta e la sua regali discendenze e genealogie.

In base a ciò che risulta dal cilindro Ciro viene considerato un Sovrano pacifico e benefattore, prescelto dalla principale divinità babilonense (dio Marduk) come colui che avrebbe riportato pace, benessere e ordine all'interno della regione.

Inoltre le iscrizioni testimoniano come Ciro avrebbe determinato il miglioramento delle condizioni di vita dei babilonesi, il rimpatrio dei deportati, il restauro dei templi e dei luoghi di culto della Mesopotamia.

Al tal proposito gli studiosi biblici hanno interpretato ciò come una prova della veridicità del resoconto biblico relativo all'episodio in base al quale il re Ciro avrebbe decretato il ritorno degli ebrei in esilio a Babilonia nella propria madre patria ossia Gerusalemme.¹

Dal punto di vista giuridico il cilindro di Ciro è stato considerato il più antico statuto o testo riguardante i diritti umani universali, ma dall'altro canto molti contestano tale considerazione, in quanto viene considerata anacronistica e frutto di un malinteso.

¹ESDRA, libro di Esdra delle scritture ebraiche-aramaiche.

Neil MacGregor, direttore del British Museum, ha dichiarato che " il cilindro è stato il primo tentativo conosciuto di gestione di una società, di uno stato con diverse nazionalità e fedi, un nuovo tipo di governare.²

Nel 1970 il cilindro di Ciro è stato considerato la prima carta sui diritti umani nella storia dell'umanità, anticipando di oltre un millennio la Magna Charta.

Tale documento è stato ritenuto talmente importante da meritare che una sua copia fosse custodita nel quartier generale delle Nazioni Unite a New York.

Alcuni passaggi del testo sono stati interpretati come espressione del rispetto di Ciro per l'umanità e per i diritti umani delle persone.

Infatti il documento viene ritenuto una forma di tutela della libertà religiosa, strumento di tolleranza e di resistenza contro l'oppressione dei sovrani tiranni.

Facendo un salto temporale lungo più di mille e cinquecento anni, procediamo a un breve cenno relativamente alla Magna Charta Libertatum del 1215.

Dal latino Medievale, Grande Carta della libertà o più semplicemente Magna Charta, è una carta accettata dal re Giovanni d'Inghilterra il 12 giugno 1215 a Runnymede nei pressi di Windsor.

Redatta dall'arcivescovo di Canterbury per raggiungere la pace tra il re e un gruppo di nobili ribelli, essa garantì la tutela dei diritti della chiesa, la protezione dei civili dalla detenzione ingiustificata, la garanzia di una rapida esplicazione della giustizia e la limitazione sui tributi feudali alla corona.

Quindi in termini esemplificativi essa cercava di ostacolare il pieno, dispotico, assoluto esercizio del potere sovrano e tutelare i diritti e le libertà individuali.

La Magna Charta divenne emblema della vita politica inglese, subì delle continue modifiche di fronte ai rinnovamenti della stessa disposta dai monarchi successivi.

² Neil MacGregor.

Essa venne svuotata del suo originario contenuto attraverso l'attività legislativa del Parlamento Inglese.

Gli storici e gli avvocati del XVI secolo ritennero che la carta avesse ripristinato diritti e libertà individuali decaduti a causa dell'invasione normanna del 1066.

Molti giuristi come Sir Edward Coke utilizzarono ampiamente la Magna Carta nei primi anni del XVII secolo, al fine di contrastare il concetto di diritto divino del re, sostenuto dai monarchi Stuart.

La Carta della Libertà è rimasta un potente, iconico documento nonostante la quasi totalità del suo contenuto sia stato abrogato dai libri statutari durante il XIX e XX secolo.

Attualmente la Magna Carta costituisce un fondamentale simbolo della libertà, spesso citata da politici e attivisti contemporanei e gode di grande rispetto da parte delle società legali britanniche e statunitensi.

Lord Denning la descrive con il più grande documento costituzionale di tutti i tempi, il fondamento della libertà dell'individuo contro l'autorità arbitraria del despota.

La Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America fu un documento che segnò la nascita e l'Indipendenza di tale federazione il 4 luglio 1776 al Congresso di Filadelfia, nello stato della Pennsylvania.

In essa tredici colonie della costa atlantica nord americana dichiararono la propria indipendenza dall'impero britannico; nacquero ufficialmente gli Stati Uniti d'America.

L'obiettivo primario del Congresso fu quello di valorizzare i diritti dei coloni americani i quali vennero del tutto calpestati dalla Madre patria britannica e incentivare l'intervento bellico delle potenze europee affinché si unissero al conflitto.

Attualmente l'originale della dichiarazione quasi illeggibile è esposta al pubblico assieme alla Costituzione degli Stati Uniti e al United States Bill of Rights nel National Archives di Washington.

In un punto fondamentale del testo si precisano i motivi per i quali si impone la rottura di ogni vincolo dall'impero britannico tra questi il più importante è stato la violazione dei diritti definiti inalienabili da parte della Madre patria nei confronti dei coloni americani tra i quali vengono citati la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità.

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e dell'citadino del 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato e redatto nel corso della Rivoluzione francese, contenente un'elencazione dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, nell'ottica di determinare il passaggio dalla Monarchia Assoluta alla Monarchia Costituzionale.

Si basa sulla dichiarazione americana del 1776 e a sua volta è ispirato innumerevoli testi costituzionali e il suo contenuto rappresenta uno dei più massimi riconoscimenti della libertà e dignità umana.

Fu ratificata da Luigi XVI dopo la marcia su Versailles, e servì da preambolo alla prima Costituzione del 1791.

La dichiarazione attuò un radicale sconvolgimento della società come mai era avvenuto nei secoli precedenti.

Degno di nota è il fatto in forza del quale il contenuto della Dèclaration è confluito all'interno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 adottata dalle Nazioni Unite.

Tra tutti i documenti sopra citati certamente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è sicuramente la più importante ed emblematica per quando concerne la nascita dei diritti umani.

Infatti è stato affermato che soltanto dal 1948, dopo migliaia e migliaia di anni di storia dell'umanità, solamente con tale dichiarazione, definita appunto Universale, l'uomo è divenuto a tutti gli effetti Uomo.³

Non casualmente il titolo di questa dichiarazione differisce dalle due dichiarazioni precedenti.

In primis tutto non si fa riferimento a una nazione o determinata comunità a cui collegare la dichiarazione e a cui quindi i diritti si riferiscono.

Inoltre soltanto in quest'ultimo documento giuridico si pone l'enfasi su un attributo che la dice lunga sulla portata e sull'ambito di applicazione del documento, ci riferiamo al termine Universale, grazie a quale si evince per la prima volta che l'uomo è titolare per natura di diritti inalienabili, fondamentali non per via dell'appartenenza a qualche comunità o per essere cittadino di una determinata nazione ma per il semplice fatto di essere Uomo.

Quindi adesso ci chiediamo: "cosa sono i diritti umani?"

I diritti umani non sono semplicemente dei privilegi i quali possono essere tolti per un capriccio o altre cause.

In realtà i diritti umani concernono tutto ciò una persona può dare fare, dare, avere senza che nessuno possa in qualche modo interferire, condizionarne o limitandone l'esercizio effettivo.

Alcuni diritti umani basilari sono: il diritto ad avere un alloggio adeguato, il diritto al cibo e all'acqua, il diritto ad essere pagati per il lavoro svolto in modo che la relativa retribuzione possa assicurare al lavoratore e alla famiglia una vita dignitosa e soddisfacente.

L'opposto di questi diritti sono l'ingiustizia, l'intolleranza, la schiavitù, la persecuzione religiosa o per altri fini.

³ GIUFFRÈ. *Un'occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla hominum dignitas.*

La Dichiarazione Universale del 1948 è il primo documento giuridico nella storia dell'umanità che garantisce la tutela di questi diritti fondamentale dell'essere umano, ma soprattutto è la prima carta con valore giuridico che riconosce la necessità di assicurare sul piano concreto l'effettivo esercizio di questi diritti.

La sua unicità sta nel fatto di essere vincolante per tutti i paesi del mondo, infatti è degno di nota il dato secondo il quale questa dichiarazione viene ritenuta incorporata nell'ambito del diritto consuetudinario internazionale.

Possiamo definire i diritti umani come diritti consustanziali all'essere umano e quindi inviolabili, intransigibili.

La Dichiarazione Universale soddisfa l'aspirazione ad uno statuto universale dei rapporti fra uomini e fra individui e stato, capace di raccogliere le comuni ed essenziali aspettative dell'uomo.

L'idea di fondo che connota la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è l'inerenza di diritti essenziali in ogni essere umano.

Gli stati devono assicurare il rispetto dei diritti fondamentali ad ogni individuo.

Questa è la chiave di lettura essenziale per comprendere pienamente il concetto di diritti umani.

Lo stato non deve attribuire questi diritti agli individui che si trovano sottoposti alla propria potestà coercitiva, perché in verità gli uomini in quanto esseri appartenenti al genere umano per nascita, sono per il fatto stesso di esistere titolari di questi diritti che definiamo umani.

Quindi lo stato deve solamente riconoscere questi diritti di cui gli uomini sono titolari dalla nascita, senza alcun atto di attribuzione da parte dello stato, il quale deve obbligatoriamente garantire l'esercizio effettivo e concreto di questi diritti ad ogni uomo che vive nel territorio rispetto al quale esso detiene potere coercitivo.

La parola è come la porta attraverso la quale il diritto penetra nella coscienza dell'uomo.⁴

Non a caso dignità è la parola maggiormente diffusa nella Dichiarazione come se volesse ricordare all'uomo di essere titolare di questo tratto essenziale intrinseco all'essere umano stesso.

La dignità esige la soddisfazione dei diritti economici, sociali, culturali che sono essenziali per lo sviluppo della persona umana.

La dignità impone ad ogni individuo che lavora una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a se stesso e alla propria famiglia una vita conforme alla dignità umana.

La principale critica mossa contro la Dichiarazione è il riscontro secondo il quale tale documento giuridico non ha per nulla previsto l'istituzione di organi dotati del potere di assicurare il rispetto dei diritti sanciti in essa.⁵

L'assemblea generale delle Nazioni Unite nell'ambito della stesura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non ha ritenuto ricadere nel novero dei propri compiti quello della tutela mediante sanzioni, infatti si è limitata a procedere ad una ricognizione dei diritti umani fondamentali.

Questa lacuna normativa venne colmata grazie alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950.

La convenzione così detta CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) ha imposto alle parti contraenti di assicurare in concreto con legge che i diritti

⁴ GIUFFRÈ. *Un'occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla hominum dignitas.*

⁵ GIUFFRÈ. *Un'occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla hominum dignitas.*

umani e le libertà fondamentali vengano riconosciuti ad ogni essere umano sottoposto alla potestà coecertiva dello stato che aderisce alla convenzione.

Una fondamentale innovazione della CEDU è l'istituzione di un organo giurisdizionale *super partes* sopraelevato rispetto agli stati, ci riferiamo dunque alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Essa è caratterizzata da una giurisprudenza casistica, nel senso cioè che esula dai compiti della Corte quello di elaborare principi generali di diritto; ma il "supremo giudice" si occupa di analizzare casi concreti per garantire la piena attuazione e salvaguardia dei diritti umani e libertà fondamentali.

Adesso ci chiediamo ponendo l'enfasi sul punto di domanda : "Il concetto di diritti umani appartiene all'esperienza giuridica romana?"

Quindi il quesito consiste nel domandarsi se al tempo dei romani sussistette il concetto attuale di diritti umani e se quindi i romani garantivano il rispetto di questi diritti.

Masi e Labruna fanno riferimento all' inconcepibilità dei diritti umani nell'esperienza giuridica romana.⁶

Bauman invece considera l'Humanitas un'ideologia giuridica universalistica facendo riferimento all' *obligationes naturales*, all'ammorbidente del trattamento degli schiavi, l'esenzione dei *civis romanus* dalla tortura e da altre atrocità.

Quindi secondo l'autore non è anacronistico parlare di diritti umani nell'era degli antichi romani.⁷

⁶ GIUFFRÈ. *Un'occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla hominum dignitas.*

⁷ GIUFFRÈ. *Un'occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla hominum dignitas.*

Però un dato di fatto è che non è possibile rintracciare nel corso dell'esperienza romana alcuna evoluzione dei diritti umani e neanche elementi che lasciano supporre la salvaguardia di questi diritti fondamentali.

Si può parlare solamente di un seme del concetto di diritti umani nell'esperienza giuridica degli antichi romani.⁸

Si badi bene però al fatto che seme non vuol dire radice, perché la radice presuppone una crescita benché marginale e quasi impercettibile.

Questo seme del concetto di diritti umani è costituito dalla primordiale e primitiva aggregazione sociale regolata da un ordinamento dissimile dal nostro, ci riferiamo a Roma.

Seme che è germogliato e divenuto albero solo con la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, grazie alla quale tutte le ideologie sull'uomo, sulla dignità umana, sui diritti umani hanno trovato una certa concretizzazione all'interno di un documento con valenza giuridica, ci riferiamo certamente alla suddetta Dichiarazione del 1948.

⁸ GIUFFRÈ. *Un'occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla hominum dignitas.*

CAPITOLO I

INDIVIDUAZIONE DI ALMENO UN SEME DELLA CONCEZIONE DI DIRITTI UMANI NEL'ESPERIENZA DEGLI ANTICHI ROMANI E IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLA PRASSI DELL'ANTICA REPRESSIONE CRIMINALE ROMANA.

SOMMARIO: 1. I diritti umani nell'esperienza dell'antica Roma: realtà storica o conquista della modernità – 2. Il pensiero di Giuliano Crifò – 3. L'eguaglianza quale diritto fondamentale dell'uomo: realtà storica o conquista della modernità – 3.1 L'ideologia di eguaglianza nel mondo greco – 3.2 L'idea di eguaglianza nell'antica Roma.

1. I diritti umani nell'esperienza dell'antica Roma: realtà storica o conquista della modernità?

I diritti umani nell'esperienza giuridica romana.

Si può parlare di esistenza di una vera e propria concezione matura di diritti umani nell'ambito dell'antico sistema di repressione criminale romano?

O almeno, si può individuare un piccolissimo seme in tale ambito?

Oppure dobbiamo concludere che i romani con i loro *mores maiorum*, *leges*, norme e regolamenti non abbiano neanche piantato un seme in funzione di una minima e fragile fioritura dell'ideologia dei diritti umani?

La storia moderna ci insegna che a partire dal XVII-XVIII secolo gli ordinamenti giuridici mondiali, hanno mosso dei passi da giganti in direzione del pieno riconoscimento in capo ad ogni singolo essere umano, di diritti fondamentali legati all'essenza stessa dell'uomo in quanto tale senza alcuna specificazione.

Ci riferiamo dunque alle innovazioni create da fondamentali documenti giuridici, prodotti da rivoluzioni la cui storia conosciamo bene.

Da un lato la Rivoluzione delle colonie americane per l'ottenimento della piena libertà e indipendenza dalla Gran Bretagna, la quale ha comportato la redazione della celebre Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, con la quale ai cittadini, in funzione della loro felicità, si garantiscono la libertà mediante l'acquisto e il possesso della proprietà, la rappresentanza politica, la libertà religiosa e la libertà di stampa.

Dall'altro lato la Rivoluzione Francese che ha dato quale risultato più evidente la famosissima Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che sancisce principio di legalità, l'irretroattività della legge penale, la presunzione di innocenza, l'eguaglianza nei diritti, l'eguaglianza di fronte alla legge, il principio di legalità, la proprietà privata, la libertà personale e religiosa dei singoli

individui, la libera comunicazione dei pensieri e di espressione delle propri pareri e opinioni, il diritto alla sicurezza e il diritto di resistenza all'oppressione.

Possiamo parlare di diritti umani anche in rapporto all'esperienza dell'antica Roma?

Molti autori ritengono improprio, una deviazione dalla realtà dei fatti storici ritenere che nell'esperienza dei romani si potesse parlare della concezione di diritti umani.

Ritengono infatti che non è possibile rintracciare elementi in base ai quali si possa in qualche modo effettuare un affiancamento dei diritti alla condizione dell'uomo in quanto male, nel senso cioè che non si può affermare che Roma antica sia stata caratterizzata da diritti strettamente legati, connessi, affiancati all'uomo.

Questi autori mettono in luce la circostanza secondo la quale, i romani non riconoscevano diritti a un soggetto per il fatto di essere in vita, per il semplice fatto di essere un individuo esistente; per intenderci basti pensare che il nostro ordinamento giuridico riconosce che la capacità giuridica, ossia l' idoneità, l'attitudine a essere punti di imputazioni di situazione giuridiche soggettive attive e passive, si acquista con la nascita, quindi sostanzialmente per il fatto di nascere come soggetti determinati.

Per i romani le cose non stavano così, infatti si riconoscevano diritti a un individuo, non per il fatto di essere in vita, per la circostanza di appartenere alla razza umana, ma solamente in virtù dell'appartenenza a una determinata categoria sociale, unicamente in forza della situazione di detenere un particolare status, come ad esempio l'essere un uomo libero, cittadino romano, *patres familias*, magistrato, straniero.

Quindi venivano riconosciuti diritti basilari, fondamentali esclusivamente alle persone che potevano ritenersi: uomini liberi, cittadini romani, *patres familias*, magistrati, stranieri e così via.

Mentre gli individui appartenenti a certe categorie come ad esempio, gli schiavi, i soggetti ritenuti colpevoli di reati, le donne, non venivano considerati alla stregua di esseri umani dotati di diritti fondamentali.

Però dall'altro canto c'è chi ritiene al contrario che lungi dall'esperienza romana, non considerare gli esseri viventi titolari di diritti, in virtù del requisito dell'esistenza.

Dunque l'obbiettivo che si tende a conseguire in questo elaborato è comprendere l'opinione degli esperti, dei maestri riguardo alla tematica presa in esame, in modo da poter rispondere al quesito di cui sopra abbiamo accennato.

Adesso vogliamo in questo luogo enfatizzare, mettere in luce, il pensiero degli autori i quali si sono espressi in relazione alla tematica della sussistenza all'interno dell'esperienza della repressione criminale di Roma, della concezione di diritti umani.

Uno spunto notevole lo ritroviamo all'interno del saggio di Giuffrè: “Una occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla *hominium dignitas*”, ed è proprio da questo importante lavoro che iniziamo a riflettere sulla tematica.

Una prima vera e propria concezione dei diritti innati e quindi insopprimibili venne espressa incidentalmente in uno scritto di Giuliano de Vitoria, domenicano, teologo, antropologo, filosofo giurista, professore a Salamanca dove morì nel 1546, sul trattamento degli aborigeni delle terre scoperte nel Nuovo Mondo.⁹

I nativi delle Indie, essendo essere razionali, dovevano essere considerati proprietari dei beni pacificamente posseduti, e benché in peccato mortale liberi di professare le loro religioni. Nell'ambito di questo Umanesimo si verificò anche

⁹ GIUFFRÈ. *Un'occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla *hominium dignitas**.